

REPUBBLICA ITALIANA

SENT 29/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Donatella Scandurra	Consigliere
Giovanni Comite	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60647** del registro di Segreteria, promosso da:

XXX XXX, nato a XXXX (XXX) in data XXX, cod.

fiscale n. XXX, residente in XXX alla via XXXX

e rapp.to e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti. Laura Mari, cod.

fiscale MRALRA75A55C129R, e Monica Battaglia cod. fiscale.:

BTTMNC58S46H501J, tutti elett.te dom.ti in Roma alla Via Giorgio

Morpurgo n. 16 presso lo studio Battaglia in forza di procura a margine del

presente atto con posta elettronica certificata: l.mari@avvocatinocera-pec.it

monicabattaglia@ordineavvocatiroma.org;

-appellante-

contro:

Ministero della difesa in persona del Ministro quale suo legale rapp.te p.t.

con sede in Roma alla Via XX Settembre n. 8 e dom.to per la carica presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Diaz Napoli;

-appellato-

per la riforma o per l'annullamento

della sentenza n. 162/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la Campania e depositata in data 14.02.2022, non notificata.

Visto l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 7.2.2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa
Lucia Pellegrino, il relatore Primo Ref. Flavia D'Oro, l'avv. Monica Battaglia
per l'appellante e la dott.ssa Iris Marocchini per il Ministero della Difesa;

Ritenuto in

FATTO

1. Ricorso in primo grado di XXX XXXX.

Con la sentenza n. 162 del 2022, depositata il 14.2.2022 e non notificata, la
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania ha rigettato il
ricorso proposto dall'appellante per il riconoscimento del diritto alla pensione
privilegiata dalla data della domanda (16.03.1999).

Il ricorso in primo grado veniva già instaurato in riassunzione, in seguito alla
pronuncia d'appello, n. 685/2018, della II Sezione centrale d'appello, con la
quale era annullata per difetto di motivazione apparente, con rimessione degli
atti alla Sezione giurisdizionale Campania, della sentenza n. 289/2017. Tale
ultima sentenza aveva rigettato il ricorso, avendo ritenuto il giudice di prime
cure che non vi erano documentati episodi specifici né situazioni ambientali
tali da far sì che la sola vita da caserma fosse indice sicuro di contagio.

Il sig. XXXX XXX, durante il servizio nelle Forze Armate dal 10.05.1973 al 16.03.1999, aveva subito diversi ricoveri dal 2.04.1985 al 02.07.1986. Su istanza del 26.02.86 presentata ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "*Ipertransaminasemia post – epatica e microcitemia*", la CMO del Centro medico di Napoli dichiarava, in data 28.03.1986, che il medesimo era affetto da epatopatia post-epatica e da microcitemia e che la prima era dipendente da causa di servizio.

La patologia si era aggravata per cui il XXXX, con domanda del 25.02.1997, aveva chiesto alla propria amministrazione il riconoscimento dell'aggravamento evolutosi in "*cirrosi epatica HBV e HBC REALTA*" derivante da epatite virale.

L'ufficio Comando del Servizio sanitario del Distretto militare di Salerno riteneva la patologia aggravata e dipendente da causa di servizio, affermando che le condizioni non agevoli del servizio "*hanno sicuramente avuto un impatto determinante nell'aggravamento dell'infermità*".

Inoltre, il medesimo XXXX subiva un trapianto ortotopico di fegato in data 20.05.1997 e la CMO di Napoli, con verbale ML 7862 del 16.03.1999, ascriveva le suddette infermità come dipendenti da causa di servizio alla tab. A cat. 3[^] per cui veniva posto in congedo assoluto.

Tuttavia, con decreto n. 8 del 28.02.2003, il Ministero aveva negato la domanda di pensione privilegiata, in quanto la patologia riscontrata non veniva ritenuta dipendente da causa di servizio.

2. La sentenza n. 162 del 2022, depositata il 14.2.2022 e non notificata, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

Con sentenza n. 162 del 2022, depositata il 14.2.2022, il Giudice monocratico, nel rigettare il ricorso, ha affermato di non poter ritenere provato che il contagio dell'epatite sia avvenuto in caserma in quanto il fatto che il contagio sia possibile, nonché altamente probabile in condizioni di promiscuità, non significa che sia avvenuto in caserma:

“le risultanze delle visite presso la CMO non aiutano, rispetto alla valutazione resa dall'UML, nel poter ritenere provato che il contagio del ricorrente sia avvenuto in caserma.

Le affermazioni dell'UML fanno presumere, semmai solo sotto il profilo dell'altamente probabile, che il contagio possa essere avvenuto durante la vita promiscua in caserma e in condizioni disagiati”.

Prendendo atto che:

“sul piano probatorio è difficile sia provare il “fatto negativo” del contagio in situazioni esterne alla caserma, sia provare il “fatto positivo” del contagio avvenuto in caserma”.

La sentenza del giudice di prime cure riteneva che *“Il fatto che il contagio sia possibile, nonché altamente probabile in condizioni di promiscuità, non significa infatti che sia avvenuto in caserma.*

Si fonderebbe altrimenti il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di un'infermità sul criterio dell'altamente probabile, senza neanche la prova che il virus in quel periodo circolasse fra i commilitoni del ricorrente ed altri si siano infettati”.

3. Atto di appello del sig. XXX XXXX.

Avverso la richiamata sentenza n. 162 del 2022, depositata il 14.2.2022 e non

notificata della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania il sig. XXX XXX ha proposto appello per i seguenti motivi:

3.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 commi 2 e 3 del DPR

1092/1973 sul capo della sentenza che ha affermato che non è provato che il contagio del virus sia avvenuto durante il servizio (*"... ciò che si deduce comunque che non è provato che il contagio del virus sia avvenuto durante il servizio"*): il giudice avrebbe solo apparentemente motivato la sentenza applicando la su richiamata normativa in modo arbitrario, ritenendo non assolto l'onere della prova da parte del ricorrente ma ammettendo che sul piano probatorio è difficile provare il fatto positivo del contagio avvenuto in caserma.

La giurisprudenza ritiene, infatti, che è sufficiente provare il nesso causale in termini probabilistico-statistici; pertanto, l'onere probatorio si ritiene assolto.

3.2. Difetto di motivazione in merito alle risultanze della espletata C.T.U. medico legale correlata ai verbali delle CMO del 28.03.1986 n. 13146 e del 16.03.1999 in relazione al capo di sentenza che afferma che:

"le considerazioni rilevate da due verbali delle CMO non giovano a dimostrare la dipendenza da causa di servizio, in quanto secondo il parere reso dall'UML, la patologia sofferta dal ricorrente deriva da epatite virale HBV-HBC e si contrae con contatto di liquidi biologici anche attraverso soluzioni di continuo della cute... Se così è, i fattori indicati nei verbali delle CMO non sono rilevanti..." (pag. 13).

Il giudice monocratico avrebbe estrapolato solo una parte delle considerazioni dell'UML non considerando che lo stesso UML ha evidenziato l'altissimo

rischio del contagio connesso alla promiscuità della vita in caserma ritenendo sussistente il nesso causale tra attività lavorativa svolta e l'infermità epatica esaminata.

Pertanto, la motivazione della sentenza sarebbe illogica e contraria alla CTU, non essendo, peraltro, necessario provare l'esatto momento dell'avvenuto contagio in servizio;

3.3. Violazione e falsa applicazione della domanda di cui all'art. 64, commi 1 e 2, D.P.R. 1092/73 per omessa motivazione sulla concausa di servizio quale ulteriore elemento fondamentale per il riconoscimento al diritto della pensione privilegiata; la sentenza sarebbe carente in quanto il giudice monocratico non avrebbe preso in considerazione la concausa e l'interdipendenza riscontrata come da verbale della CMO del 16.3.1999 a seguito di istanza di aggravamento.

4. Memoria del Ministero della Difesa.

In data 17.1.2025 il **Ministero della Difesa** si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 170 c.g.c. in quanto i motivi addotti si risolverebbero in una mera critica alle valutazioni del Giudice di primo grado al fine di ottenere una nuova valutazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità.

Infatti, l'appellante vorrebbe far valere una questione di fatto non conoscibile dal giudice di appello né la sentenza sarebbe carente di motivazione o avrebbe motivazione apparente.

Riteneva nel merito infondato il ricorso in quanto la sentenza di primo grado ha motivatamente rigettato il ricorso attraverso una accurata analisi della

documentazione in atti, confutando il parere dell'UML con un percorso argomentativo immune da vizi logici. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

5. Udienza del 7 febbraio 2025.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i rispettivi atti e conclusioni.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello va dichiarato inammissibile e comunque infondato.

2. In via preliminare, il Collegio è chiamato, d'ufficio, a verificare l'ammissibilità del presente gravame.

Ai sensi dell'art.28 c.g.c., nei giudizi dinanzi alla Corte di conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, e, ove non diversamente previsto dalla legge, per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle Sezioni Riunite è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Inoltre, il successivo art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Per costante giurisprudenza (cfr. Corte di cassazione n. 17317/2020), la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato alle giurisdizioni superiori è da ritenere inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l'appello prodotto da un soggetto che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, sia sfornito dello *ius postulandi* dinanzi alla Sezione di appello adita.

Nel caso in esame, l'atto di appello è stato sottoscritto da entrambi gli avvocati per cui la circostanza che dalle verifiche eseguite dalla segreteria l'avv. Mari Laura risulta iscritta all'albo dei cassazionisti dal 5.5.2023, e quindi poco dopo la proposizione dell'appello, non rileva e il gravame è ammissibile.

Inoltre, la procura rilasciata in primo grado riguarda anche l'avv. Monica Battaglia, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e risulta firmata digitalmente da entrambi gli avvocati.

Sussiste quindi anche l'autenticazione della firma dell'appellante da parte dell'avvocato abilitato, per cui l'autenticazione è valida in quanto risulta, con la firma di quest'ultimo, correlata con l'abilitazione a difendere in giudizio (Cons. di Stato 4998/2007, 177/2005).

Dal momento che la procura alle liti è stata conferita anche ad un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti, per il principio di conservazione degli atti processuali, si considera valido il ricorso sottoscritto in via congiunta da legale privo dello *ius postulandi* e da difensore all'uopo abilitato.

3. L'appello odierno tende alla riforma della sentenza di prime cure che ha rigettato la domanda dell'odierno appellante diretta a vedersi riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata dalla data della domanda (16.3.1999) previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie "*esiti di trapianto epatico per epatopatia cronica cirrotica con segni di danno renale e pregressa anemia ed epatopatia post epatica*".

L'appellante, in buona sostanza, con espresso riferimento ad un difetto di motivazione – declinata come meramente apparente, arbitraria, illogica e carente per l'omesso esame di un punto decisivo della controversia –, nella

sostanza richiede un riesame della vicenda finalizzato ad accertare e dichiarare quanto statuito dal giudice di prime cure, in contrario avviso a quanto dallo stesso sostenuto.

In buona sostanza il giudice di prime cure avrebbe:

- applicato l'art. 64 commi 2 e 3 d.p.r. 1092/73 *“in modo arbitrario, ritenendo non assolto l'onere della prova da parte del ricorrente in quanto lo stesso non avrebbe dimostrato l'evento contagio, vale a dire il momento certo e puntuale in cui è avvenuto in contagio durante il servizio prestato, condizione, secondo il parere dello stesso giudicante, necessaria al fine del riconoscimento della pensione privilegiata”*;

Invero, *“la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che è da escludersi la necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta”*; l'onere probatorio sarebbe assolto dai rapporti informativi attestanti le condizioni di lavoro che hanno comportato stress psico-fisico, causa della epatopatia, come affermato dalla CTU disposta nell'ambito del giudizio originario di primo grado;

- estrapolato *“solo una parte delle considerazioni rese dall'UML al fine di dichiarare la sussistenza di incongruenze tra quanto dedotto nei verbali”* delle CMO del 28.3.1986 n. 13146 e del 16.3.1999 *“e le rilevazioni espresse sulle modalità di contagio della patologia”* affermando, con motivazione illogica, che *“la causa di servizio è dedotta e soprattutto presunta sulla base dell'altissimo rischio di ammalarsi di questa forma di epatite”*, mentre gli stessi medici dell'UML hanno evidenziato che *“la promiscuità della vita di caserma ha esposto ad altissimo rischio di*

ammalare di detta forma di epatite” per cui hanno ritenuto la sussistenza del nesso causale.

Non occorre, infatti, dimostrare l’esatto momento del contagio in servizio e sussiste *“contrarietà del giudicato alle risultanze della espletata CTU”*;

- mancato *“di esaminare un altro punto decisivo della controversia ed in particolare che il XXXX veniva riformato nell’anno 16.3.1999 per aggravamento della patologia che da epatopatia post epatica degenerava a epatopatia cronica cirrogena con inevitabile trapianto”*.

Il giudice di primo grado non motiva sulla circostanza della permanenza in servizio, applicando in modo illogico la normativa di cui al d.p.r. 1092/73 fondando la propria motivazione nella *“mancanza di dimostrazione dell’avvenuto contagio in caserma, senza nulla dire sulla concausa e sull’interdipendenza riscontrata come da verbale della CMO n. 862/1 del 16.3.1999”*.

4. Ciò premesso, l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c. e comunque infondato per le seguenti motivazioni.

Come è noto, l’appello nei giudizi in materia pensionistica è limitato **ai soli motivi di diritto** e, nel caso di specie, l’asserito difetto di motivazione – che pure, in astratto, può configurarsi come tale e, pertanto, determinare la dichiarazione di nullità della sentenza – cela invero una questione di fatto.

Il dettato dell’art. 170, co. 1 del c.g.c. è inequivocabile laddove recita:

“nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative

alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”.

In particolare, con due successivi pronunciamenti (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), il supremo organo di nomofilachia della Corte dei conti ha precisato che:

- a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Secondo la Corte di cassazione, ai cui autorevoli e consolidati approdi ermeneutici si intende in questa sede dare continuità, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; id. n. 185/A/2021; id. n. 105/A/2019).

La giurisprudenza formatasi in merito, ormai definitivamente ed in modo

univoco, ritiene che se il difetto di motivazione configura una sua totale assenza, allora è passibile di essere configurato quale questione di diritto.

In caso contrario, ovvero di asserita insufficiente e/o inadeguatezza della stessa, deve necessariamente propendersi per la configurazione quale questione di fatto.

“Ciò in quanto, a seguito di precedenti novelle legislative a cui hanno fatto seguito varie pronunce del giudice delle leggi (vedi sent. n. 585/2000 e ord. n.84/2003 specificamente resa, quest’ultima, in risposta alla questione di legittimità costituzionale posta proprio sull’art. 1 del D.l. n. 453/1993), in materia pensionistica non esistendo un doppio grado di giudizio, il legislatore ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto, causa la specificità della materia. Tanto premesso, le questioni di fatto – che sono inequivocabilmente descritte (e circoscritte) dal legislatore nel ridetto dell’art 1, n. 5, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, come quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di lesioni – sono, quindi, solo tutte medico-legali che, per ciò, non possono configurarsi come motivo di appello tranne che non si verta in mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente.

In tal senso la giurisprudenza (SS.RR. n. 10/2000/QM; cfr. anche, in terminis, tra le tante, Sez. II app., 28 maggio 2002, n. 171 e 5 ottobre 2005, n. 330; Sez. III app., 16 gennaio 2008, n. 9 e 12 febbraio 2008, n. 45; Sez. I app., 3 dicembre 2007, n. 493 e 5 febbraio 2008, n. 62)”. (Corte dei conti, sez. I centr. app. sent. n. 244 del 17/05/2022).

5. Nel caso di specie, nell’ impugnata sentenza è chiaramente individuata la

ratio decidendi seguita con riguardo a tutti gli aspetti contestati dall'appellante.

Né si ravvisano *“argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili”*, o altra tipologia di vizi, come precisato dalla giurisprudenza in merito (SS.RR. n. 10/2000/QM). Dagli atti di causa si evince che il giudice di prime cure ha recepito le valutazioni del CTU precisando le proprie determinazioni e il percorso logico-giuridico attraverso cui è addivenuto ad affermare che:

“le risultanze delle visite presso la CMO non aiutano, rispetto alla valutazione resa dall’UML, nel poter ritenere provato che il contagio del ricorrente sia avvenuto in caserma. Le affermazioni dell’UML fanno presumere, semmai solo sotto il profilo dell’altamente probabile, che il contagio possa essere avvenuto durante la vita promiscua in caserma e in condizioni disagiati”.

Pur prendendo atto che *“sul piano probatorio è difficile sia provare il “fatto negativo” del contagio in situazioni esterne alla caserma, sia provare il “fatto positivo” del contagio avvenuto in caserma”* il giudice di primo grado ha ritenuto che: *“Il fatto che il contagio sia possibile, nonché altamente probabile in condizioni di promiscuità, non significa infatti che sia avvenuto in caserma. Si fonderebbe altrimenti il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di un’infermità sul criterio dell’altamente probabile, senza neanche la prova che il virus in quel periodo circolasse fra i commilitoni del ricorrente ed altri si siano infettati”*.

Il rischio generico aggravato indica che è più facile contrarre il virus in

caserma che in altre situazioni, nelle quali un individuo sarebbe sottoposto ad un rischio “normale”.

Tuttavia, sottoporsi al rischio aggravato di contagio non significa aver contratto il virus in caserma.

Inoltre, anche nella relazione medico legale del 28.04.2003 del dott. Salvati, prodotta dal ricorrente unitamente al ricorso originario, si legge che: «Nel caso del XXXX si invoca una dignità concausale all'acido lattico, in quanto le esercitazioni diurne e notturne con marcia prolungata hanno portato ad una aumentata produzione di acido lattico; che essendo metabolizzato da un fegato colpito dai virus epatitici B e C ha determinato una evoluzione precoce in epatite cronica attiva e cirrosi con successivo trapianto epatico. A tal proposito si vuole ricordare lo studio degli autori giapponesi in merito a tale problematica, che invoca un fondamentale ruolo eziologico, come il caso del XXXX, all'acido lattico nell'evoluzione dell'iter clinico epatite cronica-cirrosi- trapianto. Inoltre, anche il quadro immunitario del XXXX, con una risposta insufficiente dovuta alle condizioni di stress da ricollegarsi alle mansioni svolte dal XXXX, hanno determinato il quadro dell'epatite cronica attiva che si determina quando la risposta immunitaria è insufficiente ad eliminare le cellule infette».

Da qui però si comprende che l'acido lattico aveva un'incidenza nell'evoluzione della patologia, ma non si afferma nulla rispetto all'insorgenza della patologia.

Non è che il contagio con il virus è determinato dall'acido lattico.

Si dice che invoca un ruolo eziologico all'acido lattico “nell'evoluzione

dell'iter clinico".

Non si afferma nulla ovviamente sul ruolo rispetto all'insorgenza della patologia e al contagio avvenuto in servizio o per fatti di servizio.

Alla luce di tali considerazioni, si reputa che non vi siano elementi per affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e, quindi, che sia da rigettare il ricorso". Deve allora considerarsi unicamente come un diverso punto di vista quello fornito dalla parte appellante che ricorre a questo giudice di secondo grado eccependo una motivazione apparente e chiedendo di fatto di riesaminare in toto il caso in esame che non può trovare accoglimento per espresso divieto normativo.

Pertanto, ritiene il Collegio che nella fattispecie non si riscontri un vizio motivazionale deducibile in appello.

Invero, l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è chiaramente intellegibile avendo questi fondato il proprio convincimento – *expressis verbis* – su tutti gli atti di causa, richiamati dall'appellante, e applicando correttamente la normativa di riferimento, proprio in considerazione dei fatti prospettati, dedotti e allegati al ricorso e prendendo a riferimento tutti i profili attenzionati nella sentenza di appello sez. II n. 685/2018.

La gravata sentenza considera, infatti, e argomenta in modo puntuale sul rischio generico aggravato esplicitando le ragioni per cui ritiene che non è provato che il contagio del virus sia avvenuto durante il servizio, applicando correttamente la normativa che, per riconoscere la dipendenza da causa di servizio, richiede che la patologia sia contratta in occasione e a causa del servizio. Inoltre, ha altresì considerato esplicitamente nella sua motivazione

le risultanze delle due CMO del 1986 e del 1999, rilevando, infine, che manca la prova che il virus in quel periodo circolasse tra i commilitoni del ricorrente ed altri si siano infettati.

Ne consegue che la motivazione della sentenza è esaustiva sotto tutti i profili sia quelli evidenziati nella sentenza d'appello sopra richiamata che quelli dedotti nei motivi dell'odierno appello ed è pertanto immune da vizi logici e giuridici avendo tenuto conto dell'intero corredo probatorio offerto.

La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte dei conti, in tema di onere della prova e di nesso di causalità, che va esclusa una presunzione assoluta, o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si sono verificati durante la prestazione del servizio stesso per cui una mera coincidenza temporale non consente di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.

Il Collegio rammenta che: *“la parziale valutazione e/o un insufficiente/incompleto esame delle risultanze istruttorie”* costituisce un *“vizio motivazionale non sindacabile in appello perché inerente “la verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie” (v. SSRR n. 10/QM/2000)”* e che *“il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, posto che, diversamente, i motivi del ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia di merito [...].*

Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento [...]” (Cass., Sez. Lav., 22.4.2014, n. 9091). Le medesime considerazioni sono state ribadite anche nel caso di impugnazione per difetto di motivazione ex art. 111 Cost. (v. Cass. civ. Sez. I, 4.3.1993, n. 2631). Inoltre, va ricordato che il giudice “ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante [...]” (Cass. Sez. lav., 15.7.2009, n. 16499)” (Corte dei conti, sez. II centr. app. sent. n. 166 del 26/05/2021).

6. Conclusioni.

Pertanto, ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata non sia affetta dai vizi dedotti dall'appellante, né da altri attinenti a punti di diritto, quanto piuttosto contrassegnata dalla richiesta di un sindacato sulla valutazione operata dal primo giudice delle risultanze probatorie emerse nel giudizio svoltosi in tale grado che - ai sensi e per gli effetti della normativa più volte richiamata - è improponibile con l'appello, tanto da renderlo inammissibile.

7.Regime delle spese.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. le spese legali sono compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la loro gratuità (ex multis, Sez. III, 9 gennaio 2018, n. 6; Sez. I App., 1° marzo 2013, n. 165 e 6 marzo 2013, n. 187; id. 23 novembre 2009, n. 648; Sez. III App., 1° ottobre 2007, n. 272).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,

DICHIARA L'APPELLO INAMMISSIBILE

e, comunque, infondato come in motivazione.

Spese legali compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 21/02/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

Roma, 21/02/2025

f.to digitalmente